

Omissis

ALLEGATO "B" AL N. REP. 15510/10092

STATUTO

ART. 1

Denominazione - Bandiera - Sede - Scopo - Attività

Denominazione

E' costituito in Lucca, nel rispetto del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche (Codice del Terzo Settore, in seguito indicato - per brevità - CTS), del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato:

"CROCE VERDE di Lucca Pubblica Assistenza Organizzazione di Volontariato ODV".

L'epoca della sua fondazione risale al 21 Maggio 1893.

Assume la forma giuridica di associazione riconosciuta apartitica e aconfessionale; nel seguito del presente statuto sarà indicata anche semplicemente come "l'Associazione".

Bandiera

Ha una bandiera in drappo bianco portante due nastri con i colori nazionali ed al centro l'emblema sociale, una croce verde cerchiata con l'iscrizione "Croce Verde di Lucca Pubblica Assistenza Fondata nel 1893".

Sede

Ha sede legale nel Comune di Lucca.

Scopo - Attività

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Persegue le ormai antiche tradizioni umanitarie, con lo scopo di porgere pronto ed efficace soccorso nei casi di pubblici e privati infortuni e di calamità, estendendo la propria azione a tutte le forme di beneficenza ed assistenza, osservando il più assoluto altruismo verso chiunque, senza riguardo al sesso, nazionalità, razza, condizione sociale, fede politica o religiosa.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in

favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono le seguenti, così come attualmente individuate nell'art. 5 comma 1 CTS lettere a), b), c), d), e), f), i), k), l), p), q), r), u), v) e y):

- a) interventi e servizi sociali;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
- i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- l) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016 n. 106;
- m) alloggio sociale;
- n) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- o) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge n. 166/2016 e successive modifiche;
- p) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, dalla nonviolenza e della difesa non armata;
- q) protezione civile ai sensi della legge n. 225/1992 e successive modificazioni.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzano in: a) raccogliere e trasportare feriti ed ammalati; b) prestare la propria opera nel campo della Protezione Civile, nella tutela dell'ambiente e nei casi nei quali venga richiesta e ne sia riconosciuta una specifica utilità; c) favorire la propaganda, la sensibilizzazione e l'organiz-

zazione della donazione del sangue, di organi e di tutte le altre iniziative per la tutela della vita e della dignità umana; d) intervenire nelle diverse situazioni di emarginazione, sofferenza e disagio, fisico e morale, anche con assistenza domiciliare; e) prestare assistenza sanitaria, anche ambulatoriale, di tipo medico e paramedico; f) procurare asilo ai bisognosi; g) promuovere attività diverse di prevenzione, iniziative della difesa dell'ambiente, attività sociali, culturali, educative e ricreative, anche mediante la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico; h) promuovere aiuti alle famiglie colpite da lutto con un servizio di onoranze funebri, con lo scopo di consentire loro il minor disagio economico possibile, anche mediante la fornitura di articoli e arredi funebri.

L'associazione può inoltre promuovere, aderire o costituire organismi o sezioni, i cui principi non contrastino con quelli dell'Associazione, che coordinino democraticamente l'attività di associazioni di volontariato sia a livello locale che provinciale, regionale o nazionale; può promuovere enti e società e comunque acquisire partecipazioni, anche di controllo, in società ed enti che non contrastino con le finalità dell'Associazione; può compiere ogni operazione utile o opportuna per meglio organizzare l'attività istituzionale ivi incluso l'affitto e la locazione dei beni dell'Associazione, anche al fine di garantire entrate utili al proprio sovvenzionamento.

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del CTS. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione delle attività diverse è operata da parte del consiglio direttivo nella relazione di missione.

L'Associazione opera prevalentemente nel territorio della Regione Toscana.

ART. 2

Patrimonio ed esercizi sociali

Il patrimonio, utilizzato esclusivamente per le finalità statutarie ed il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito: a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;

b) da fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, destinati a fronteggiare eventi finanziari eccezionali ed a compensare eventuali perdite di esercizio accertate e controllate secondo statuto;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

d) da fondi di accantonamento finalizzati.

Le entrate sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- c) dalle questue;
- d) da offerte di cittadini, enti pubblici e privati;
- e) da rimborsi derivanti da convenzioni pubbliche e private;
- f) da eventuali proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore;
- g) da eventuali finanziamenti a fondo perduto di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni monetarie o numerarie, rendite di beni posseduti in proprio ed ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio sociale;
- h) da ogni altra entrata ammessa ai sensi del CTS.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del CTS ed ha altresì l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, ciascuno dei quali inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; il bilancio di esercizio è redatto ai sensi della normativa vigente, attualmente articoli 13 e 87 del CTS, e delle relative norme di attuazione e conservazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio di amministrazione, viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo ed è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno; nella stessa Assemblea il Consiglio di Amministrazione presenta le linee programmatiche dell'esercizio a venire.

Al verificarsi delle condizioni previste - ad oggi - dall'art. 14 del CTS, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 3

Soci, Soci volontari, Soci onorari

Sono associati le persone che condividono le finalità dell'Associazione e la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio di Amministrazione e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione annualmente stabilita dal consiglio stesso. Entro 90 giorni la deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati; in caso di rigetto della domanda di

ammissione il consiglio di amministrazione deve motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato entro il suddetto termine.

Il Consiglio all'unanimità deciderà, in casi speciali, di esentare dal versamento delle quote sociali soci particolarmente meritevoli e/o in situazione economiche precarie.

Il titolo di socio è individuale e non possono essere associate persone non fisiche, ditte e società. Può essere socio chiunque, senza distinzione di sesso, nazionalità, razza, condizione sociale, fede politica o religiosa.

La quota sociale dovrà essere corrisposta entro il trentuno gennaio di ogni anno; i soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il trenta ottobre di ogni anno saranno considerati soci per l'anno successivo, purché in pari con il versamento delle quote sociali.

Gli associati avranno l'obbligo di prestare la propria opera umanitaria, con spirito di comprensione e tolleranza, ove richiesto, secondo le direttive ed il controllo del Consiglio di Amministrazione ed avranno diritto a frequentare i locali sociali, usufruire dei servizi sociali, partecipare alle manifestazioni promosse dalla Associazione, prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal presente statuto, denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS e s.m.i..

Sono volontari quegli associati che partecipano attivamente ed in forma volontaria alla vita attiva della Associazione. Gli associati volontari hanno gli obblighi che derivano loro dalle leggi, ed i relativi diritti, ed osserveranno il regolamento nelle parti che li riguardano. L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà; tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

I soci, i soci volontari ed i soci onorari hanno diritto al voto e possono ricoprire cariche sociali, fatta eccezione per i dipendenti e per tutti coloro che hanno rapporti patrimoniali con l'associazione.

Ai componenti degli organi amministrativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione; peraltro, potrà essere

previsto - in sede di nomina - un compenso per i componenti dell'organo di controllo ai sensi della normativa vigente. Sono soci onorari le persone, anche non socie, che si siano distinte per particolari prestazioni o benemeritenze a favore dell'Associazione; sono nominati dal Presidente su proposta del Consiglio di Amministrazione.

La qualità di socio si perde per decesso, recesso mediante comunicazione scritta al consiglio di amministrazione, morosità o indegnità. La morosità verrà dichiarata dal consiglio di amministrazione; l'indegnità dovrà essere sancita dall'assemblea dei soci a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 4

Amministrazione

L'Associazione risponde, con i propri beni e le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e contratti stipulati; essa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tredici membri eletti dai soci aventi diritto di voto. Tutti i componenti del Consiglio debbono essere necessariamente soci dell'Associazione. In caso di dimissioni o recesso di un consigliere, il Consiglio, nella prima riunione, provvede alla sua sostituzione col primo dei non eletti. Il Consiglio di Amministrazione opera collegialmente e resta in carica tre anni.

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno il Presidente, un Vice Presidente e un Segretario. Il Presidente, consultato il Consiglio, distribuisce incarichi e deleghe. Il Consigliere Delegato esercita i poteri a lui conferiti e ne risponde al Presidente e al Consiglio.

Il Presidente e - in sua assenza - il Vice Presidente, rappresentano legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, curano l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio. Nei casi di urgenza, sia il Presidente che i Consiglieri possono esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella prima riunione.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Esso predispone il bilancio d'esercizio e la relazione di missione, nella quale vengono individuate le attività diverse da quelle di interesse generale (secondarie e strumentali rispetto ad esse) e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone in unicum all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, predispone le linee programmatiche del bilancio a venire da sottoporre all'Assemblea, determina la quota sociale, nomina dipendenti ed impiegati, determinandone mansioni e retribuzione; compila il regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea: tale regolamento dovrà essere osservato obbligatoriamente da

tutti gli associati e dovrà disciplinare, nel rispetto del presente Statuto, gli ulteriori aspetti eventuali della organizzazione e delle attività, per il buon funzionamento dell'Associazione; compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea, cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza, è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del CTS sono deliberate dal consiglio di amministrazione, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno sei dei suoi membri; per le riunioni di Consiglio non sono ammesse deleghe. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito registro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 5

Elezioni

Alla scadenza del mandato triennale l'Assemblea, appositamente convocata, nomina una Commissione Elettorale, che sarà eletta in assemblea e composta da cinque soci con pieni diritti e con anzianità di iscrizione di almeno un anno. La Commissione ha il compito di esaminare le proposte di candidatura, controllandone la validità; predispone un elenco in ordine alfabetico con un numero di almeno ventidue candidati per il Consiglio di Amministrazione. I membri della Commissione Elettorale non possono essere inclusi nell'elenco dei candidati. Ogni socio può essere inserito nell'elenco mediante richiesta scritta da formalizzare su apposito modulo predisposto dalla Commissione Elettorale. Tale modulo dovrà essere sottoscritto dal socio aspirante candidato e da almeno altri dieci soci presentatori, tutti in regola con le norme statutarie. Ogni socio non può sottoscrivere più di una candidatura.

Le elezioni del Consiglio sono a scrutinio segreto con voto

reso personalmente.

ART. 6

Assemblee

I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta l'anno entro il trenta aprile, o mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio (recapitata con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo), o mediante affissione nell'albo dell'Associazione di avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve inoltre essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 C.C. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio della Regione Toscana.

L'assemblea ordinaria delibera sul bilancio d'esercizio e sulle linee programmatiche di quello a venire, sull'eventuale bilancio sociale, sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione, sulla nomina dei componenti degli organi sociali, sulla loro responsabilità, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera, altresì su tutto quant'altro a lei demandato per legge e per statuto.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, nonché su scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola col pagamento della quota annua di associazione ed iscritti nel libro degli associati da almeno 90 giorni.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

Nel caso di assemblea per l'approvazione del bilancio o per la deliberazione in merito a responsabilità dei consiglieri, questi ultimi non possono votare.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di cinque associati, fatto salvo, comunque, il disposto dell'art. 24 3° comma del CTS. Si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 2372 C.C., in quanto compatibili.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, in mancanza di esso dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Spetta al Presidente di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

In prima convocazione l'assemblea **ordinaria** è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; nella seconda convocazione, che si intende automaticamente fissata per la stessa ora del giorno successivo,

l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

In prima convocazione l'assemblea **straordinaria** è regolarmente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e nella seconda convocazione, che si intende automaticamente fissata per la stessa ora del giorno successivo, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 3/5 (tre quinti) degli associati.

Le assemblee deliberano a maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 7

Organo di controllo ed organo di revisione legale dei conti

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del CTS.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente/i componenti dell'organo di controllo può/possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui al primo comma art. 31 CTS, la revisione legale dei conti; in tal caso, l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

ART. 8

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea appositamente convocata per la elezione della Commissione Elettorale alla fine del mandato triennale del Consiglio di Amministrazione. E' costituito da tre membri effettivi più due supplenti. Risolve in prima istanza le controversie elettorali secondo le regole dei collegi arbitrali e tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi; in tutti i casi non vietati dalla legge e con

esclusione di ogni altra giurisdizione, essi giudicheranno senza formalità di procedura, ma con il rispetto del contraddittorio.

Nel caso di motivata contestazione della imparzialità del collegio probivirale, si farà luogo ad un giudizio arbitrale, da parte di un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale nel cui ambito ha sede l'Associazione, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta da una parte interessata. La sede dell'arbitrato sarà stabilita dall'arbitro nominato, nell'ambito della Provincia in cui ha sede l'Associazione. L'arbitro procederà in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, ma nel rispetto del contraddittorio e deciderà secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

ART. 9

Libri

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri: a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio di amministrazione; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio di amministrazione; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono; d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i suddetti libri entro 90 giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio di amministrazione.

ART. 10

Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del CTS.

ART. 11

Norme finali e rinvio

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

L'indicazione Ente del Terzo Settore e l'acronimo ETS potranno essere utilizzati ed inseriti nella denominazione, in via automatica, e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

F.TO DANIELE MASSIMO BORELLA

F.TO LIA GABRI NOTAIO (Impronta del sigillo)

O Missis

Registrato a Pisa il 28 maggio 2021 al n. 5542 serie 1T. Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n. 82/2005.